



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica [grigsardeгна5@gmail.com](mailto:grigsardeгна5@gmail.com) – p.e.c. [gruppodinterventogiuridico@pec.it](mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it).

Cagliari, 29 gennaio 2024

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali  
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica,  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it),

e p.c.

al Ministro della Cultura,  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it),

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it),  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it),  
[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it),

al Presidente della Regione autonoma della Sardegna,  
[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it),

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio del Ministero della Cultura,  
[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it),

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Sassari e di Nuoro,  
[sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it),

al Sindaco di Martis,  
[protocollo@pec.comune.martis.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.martis.ss.it),

al Sindaco di Chiaramonti,  
[protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it),

Al Sindaco di Tula,  
[protocollo@pec.comune.tula.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.tula.ss.it),

Oggetto: **atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale agrivoltaica "19185 - Martis" proposta da Luce Martis s.r.l. in agro dei Comuni di Martis, Tula e Chiaramonti (SS).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica [grigsardeгна5@gmail.com](mailto:grigsardeгна5@gmail.com); p.e.c. [gruppodinterventogiuridico@pec.it](mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it)),

PREMESSO CHE

- con avviso in data imprecisata, codice procedura 10715, codice MASE-2023-0213840, è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione della centrale agrivoltaica**

“**19185 - Martis**” da parte di **Luce Martis s.r.l.** (sede in Novellara, RE, Via Nazario Sauro n. 22) in agro dei Comuni di **Martis, Tula e Chiaramonti** (SS);

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10452/15446>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- il **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

### OSSERVAZIONI

- in primo luogo, l'**avviso al pubblico** reso disponibile sul sito web istituzionale (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10452/15446?Testo=&RaggruppamentoID=141#form-cercaDocumentazione>) è privo di qualsiasi caratteristica propria di tale fondamentale atti, assolutamente inidoneo a comprendere le caratteristiche del progetto e i diritti e le facoltà dei soggetti intervenienti, comportando la palese **violazione dell'art. 24, comma 2°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.** e l'**illegittimità dell'intero procedimento**;

- detto progetto è testualmente così descritto (vds. S.I.A.):

*“L'impianto agrivoltaico verrà realizzato nei comuni di Martis (SS) e Chiaramonti (SS) su un terreno di **superficie totale di circa 84,41 ha**, di cui 26,62 ha per l'installazione del campo fotovoltaico. Esso, schematicamente, sarà costituito dal **generatore fotovoltaico** installato a terra a mezzo di strutture in acciaio zincato del tipo tracker monoassiale (strutture di sostegno motorizzate che permettono ai **moduli** di ruotare lungo l'asse nord-sud, in modo da mantenere la perpendicolarità al sole incidente, rispetto alla direzione ovest-est) ... La soluzione tecnica elaborata, vista la potenza di connessione richiesta (39,2 MW) e la STMG formalmente accettata dalla Società, prevede che l'impianto venga collegata in **antenna a 150 kV** sul futuro ampliamento della **Stazione Elettrica (SE) a 150 kV della RTN denominata 'Tula'** (previsto da Piano di Sviluppo Terna). In seguito all'inoltro da parte della Società proponente a Terna S.p.A. (“il Gestore”) di richiesta formale di connessione alla RTN per l'impianto sopra descritto, la Società ha ricevuto, la soluzione tecnica minima generale per la connessione (STMG), Codice Pratica 202202144.*

*Per la realizzazione dell'impianto sono previste le seguenti opere ed infrastrutture:*

- **Opere civili:** realizzazione della viabilità interna all'impianto; realizzazione del cavidotto interrato per la posa dei cavi elettrici; realizzazione della cabina di raccolta e smistamento dell'energia elettrica prodotta.
- **Opere impiantistiche:** installazione dei moduli fotovoltaici con relative apparecchiature di elevazione/trasformazione dell'energia prodotta; esecuzione dei collegamenti elettrici, tramite cavidotti.”;

- Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: **Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma**”;

- l'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo paesaggistico**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua *Riu Murrone, Riu Oloitti, Riu Cannalza, Riu Abba 'e Sa Ide, Cascata e Laghetto di Moronzanas*, ecc.), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

- l'area interessata dal progetto presenta siti qualificati **beni culturali** per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), fra cui l'area *Domus de Janas di Su Murrone, Domus de Janas di Baldedu*;

- in proposito, si ricorda, poi, che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di**

**energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una **“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”**. Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici**.

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa cinquecento metri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

- come riportato dal parere espresso dal **Comune di Tula** (nota prot. ricezione MASE n. 2004 del 5 gennaio 2024), **“emerge che una parte considerevole del cavodotto nonché l'ampliamento della stazione elettrica a 150 kV delle RTN denominata 'Tula' risulta localizzata all'interno delle aree gravate da Usi Civici in favore dei cittadini di Tula ai sensi della L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5, giusto accertamento ad opera di ARGEA Determinazione n. 3705 del 22.07.2020”**. Come noto, **i diritti di uso civico** risalgono a tempo immemorabile, presenti molto probabilmente già in epoca romana, certamente presenti fin dall'alto medioevo. Come altrettanto noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., in Sardegna anche la legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza, vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537).

**I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili** (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati *ex lege* con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera *h*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.);

- **i cittadini residenti nel Comune di Tula sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici** (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): ai cittadini titolari dei diritti di uso civico **“sono dovuti i danni per la privazione del godimento degli usi”** (Commissario usi civici Sardegna, 17 gennaio 1931, causa Villamassargia contro Riva, in Riv. Demani, acque, miniere e usi civici, 1931, p. 242);

- **la presenza di aree ricadenti nel demanio civico di Tula nel sito di progetto della centrale agrivoltaica de quo rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l'illegittimità della relativa radicale modifica territoriale** che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la **“perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”** (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché **“l'utilizzazione del demanio civico ... in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo”** (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017);

- emergono, poi, **numerosi progetti di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata**, pertanto il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) **e cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- emerge in via generale una considerazione preventiva degli impatti su ambiente e risorse ambientali, acqua, suolo, fauna selvatica piuttosto scarna e insufficiente;

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- qualche sintetica considerazione sul **sistema energetico presente in Sardegna**.

Appare piuttosto evidente la prevista trasformazione della Sardegna in *piattaforma* produttiva destinata alla [servitù energetica](#), come [esplicitato chiaramente](#) da Terna s.p.a. e [avallato](#) dall'allora Ministro della Transizione Ecologica Antonio Cingolani.

La **Soprintendenza speciale per il PNRR**, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: *“nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto”* (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023).

E questo vale per **tutto il territorio nazionale**: *“tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW”* (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023).

Per comprendere meglio.

In tutto il territorio nazionale le [istanze di connessione di nuovi impianti](#) presentate a [Terna s.p.a.](#) (gestore della rete elettrica nazionale) al 30 settembre 2023 risultavano complessivamente ben 5.138, pari a 314,73 GW di potenza, suddivisi in 3.300 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 135,94 GW (43,19%), 1.702 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 88,97 GW (28,27%) e 136 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 89,81 GW (28,54%)..

In Sardegna, e [istanze di connessione di nuovi impianti](#) presentate a [Terna s.p.a.](#) (gestore della rete elettrica nazionale) al 30 settembre 2023 risultavano complessivamente ben 711, pari a 52,21 GW di potenza, suddivisi in 446 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 20,13 GW (38,55%), 236 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 15,23 GW (29,17%) e 29 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 16,85 GW (32,27%).

52,21 GW significa più di 27 volte gli impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare fotovoltaica, [dati Terna, 2021](#)).

Con la realizzazione del *Thyrronian Link*, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda. Dovrebbe esser pronto nel 2027-2028, insieme al [SA.CO.I. 3](#), l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, che rientra fra i [progetti d'interesse europeo](#).

Al termine dei lavori, considerando l'altro collegamento già esistente, il [SA.PE.I.](#) con portata 1000 MW, la Sardegna avrà collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW. Non di più.

[Un'overdose di energia](#) che non potrebbe esser consumata sull'Isola (che già oggi ha circa il 38% di energia prodotta in più rispetto al proprio fabbisogno), non potrebbe esser trasportata verso la Penisola (quando entrerà in funzione il [Thyrronian Link](#) la potenza complessiva dei tre cavidotti sarà di circa 2 mila MW), non potrebbe esser conservata (a oggi gli impianti di conservazione approvati sono molto pochi e di potenza estremamente contenuta).

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche.

Insomma, siamo all'*overdose* di energia producibile da impianti che servono soltanto agli *speculatori energetici*.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)**

*dott. Stefano Deliperi*

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Deliperi". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'S'.